

364.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo.</b> . . . . .	17663
<b>Disegni di legge:</b>	
( <i>Approvazioni in Commissione</i> ) . . . . .	17679
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	17663
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione):</b>	
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la di- sciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193);	
MATTARELLI GINO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina del- l'elettorato attivo (1126);	
BORSARI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni sull'elettorato attivo (1793) . . . . .	17664
PRESIDENTE . . . . .	17664
ACCREMAN. . . . .	17664
CARRA . . . . .	17674
MATTARELLI . . . . .	17668
SANNA . . . . .	17671
SERVADEI . . . . .	17676
TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	17667
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	17663
( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	17664
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17679
SANDRI . . . . .	17679
LUZZATTO . . . . .	17680
<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	17680

La seduta comincia alle 10,30.

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 28 settembre 1965.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Sabatini.

(È concesso).

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge, approvati da quel consesso:

« Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (2625);

« Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto » (2626).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

RIGHETTI ed altri: « Norme relative al collocamento obbligatorio degli orfani e vedove di guerra e delle vittime civili di guerra » (2623);

RIGHETTI: « Passaggio alla carriera direttiva degli impiegati statali della carriera di concetto in possesso di diploma di laurea » (2624);

PITZALIS: « Estensione dell'indennità di proflassi, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 286, al personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria in servizio presso le cliniche universitarie e presso i vari servizi dei policlinici » (2627).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Svolgimento di proposte di legge.

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi » (2079);

LEZZI e DI NARDO: « Modifiche ed integrazioni della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (1268);

CAIAZZA ed altri: « Modifica delle carriere esecutive delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (1131).

*La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 1268.*

#### **Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193); e delle concorrenti proposte di legge Mattarelli ed altri (1126) e Borsari ed altri (1793).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli,

Montanti e Bertinelli: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo; e Borsari, Miceli, Caprara, Pagliarani, Maulini, Gambelli Fenili, Jacazzi, Lajolo, Viviani Luciana, Vestri, Alatri e Grimaldi: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è senza giustificazione, ritengo, che il Governo annetta una grande importanza a questa legge e lo dichiari. Anche noi siamo convinti della sua importanza. La legge elettorale è un cardine dell'ordinamento democratico e repubblicano e ne è altresì uno dei presidi fondamentali.

Penso che si possa dire che sostanzialmente questa legge consti di quattro nuclei: 1) l'ammissione concreta al voto dei giovani di maggiore età che, secondo la legge attuale, rimanevano esclusi in determinate circostanze che tra un momento vedremo; 2) l'adeguamento della esclusione dal voto ad alcune norme del recente aggiornamento legislativo; 3) l'abolizione del foro elettorale preferito; 4) le innovazioni al funzionamento delle commissioni elettorali.

Dal punto di vista politico, si può dire che questo provvedimento attui con ritardo alcuni principi sui quali il nostro gruppo ha sempre insistito e che per anni ha richiesto a gran voce. Nei suoi aspetti positivi, dunque, esso è tardivo. Per altri versi, invece, peggiora in senso burocratico e non democratico una serie di norme attuali sul funzionamento delle commissioni elettorali.

E vengo rapidamente alla valutazione dei singoli aspetti del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ammissione concreta al voto dei giovani che ne hanno diritto avendo compiuto il ventunesimo anno di età, desidero ricordare che nella legge vigente è prevista una revisione annuale delle liste elettorali, per cui è accaduto che schiere fitte di giovani i quali avevano compiuto il ventunesimo anno di età, e quindi avevano il diritto costituzionalmente garantito di votare, sono state escluse materialmente dal voto per una mera formalità, cioè per il fatto che il loro nome non figurava iscritto a causa appunto dell'unica revisione annuale delle liste elettorali.

Si tratta di una norma antidemocratica che per anni dai nostri banchi abbiamo deplorato attraverso la presentazione di inter-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

rogazioni ed interpellanze. Nella presente legislatura, l'esigenza di una riforma, apertamente auspicata dai giovani, è stata tanto viva e tanto reale che il nostro gruppo si è fatto promotore di una iniziativa legislativa tendente a modificare la legge elettorale vigente. Ma, non appena abbiamo presentato la nostra proposta di legge, il Governo si è prontamente adeguato alla nuova situazione presentando un proprio disegno di legge.

Non possiamo però non sottolineare che, dal punto di vista tecnico, la soluzione adottata dal Governo è ben diversa da quella formulata nella nostra proposta di legge. Tuttavia, poiché l'effetto che si vuole raggiungere è ugualmente soddisfatto anche attraverso la tecnica formulata nel disegno di legge governativo, per parte nostra non ci lamentiamo della diversità della formula governativa rispetto a quella da noi proposta. Deploriamo però che il Governo si sia adeguato in ritardo ad una esigenza che avrebbe dovuto essere soddisfatta già da lungo tempo.

Sottolineato questo, ci piace concludere che l'esigenza della quale per anni ed anni fummo portatori, concretatasi, ripeto, con la presentazione di una apposita proposta di legge, era valida, come lo stesso Governo riconosce. Dunque, l'incuria governativa manifestatasi negli anni trascorsi risulta oggettivamente colpevole.

Il secondo aspetto di questo disegno di legge concerne un adeguamento delle esclusioni dal diritto di voto a talune modifiche legislative avvenute. A questo proposito, devo dire che abbiamo ampie riserve da fare su queste esclusioni, riserve che ovviamente non riguardano l'esclusione dal voto, adesso legislativamente garantita, di alcune categorie di persone che, a nostro parere, ne sono giustamente escluse; ci opponiamo viceversa ad un adeguamento che noi riteniamo del tutto ingiustificato. Noi diciamo che non si può accettare che, modificati attraverso sentenze della Corte costituzionale e poi attraverso un adeguamento legislativo gli istituti dell'ammonizione e del confino, trasformati, a seguito di sentenza della Corte costituzionale, in altri che legislativamente e costituzionalmente non sono analoghi a quelli, si voglia oggi trarre una conclusione dicendo che, siccome il posto dell'ammonizione e del confino è stato preso da altri due istituti, che hanno certe somiglianze con i precedenti ma che non sono anticostituzionali come i primi, noi manteniamo l'esclusione dal voto anche a coloro che sono stati assoggettati a queste nuove misure di prevenzione.

Esemplificando, il disegno di legge, prescrive che, essendo stati aboliti, in forza di una sentenza della Corte costituzionale, l'ammonizione e il confino ed essendo state tali misure di polizia sostituite da altre, diverse e costituzionali, dall'obbligo cioè di risiedere in un comune, dal divieto di risiedere in un comune o in una provincia, dall'obbligo dell'osservanza di certi adempimenti imposti dall'autorità, tali nuove misure di pubblica sicurezza producono gli stessi effetti che producevano gli antichi istituti dell'ammonizione e del confino.

Ma tutto questo, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è assolutamente ingiusto. È ingiusto perché, se si riconnettevano certi effetti legali (per esempio l'esclusione dal diritto di voto) ad alcuni istituti di polizia dichiarati incostituzionali, non è possibile far discendere dai nuovi istituti creati, i quali hanno preso il posto dei vecchi con garanzie democratiche, lo stesso effetto dell'esclusione dal diritto di voto.

Non è per caso, onorevoli colleghi, che la Corte costituzionale dichiarò illegittimi quei vecchi istituti. Ed i nuovi hanno caratteristiche proprie. Per lo meno sotto tre profili noi riteniamo che si debba mantenere il diritto di voto ai cittadini che sono colpiti dalle misure di prevenzione previste dalla legge odierna.

Il primo motivo l'ho già detto un momento fa: e cioè è erroneo, assolutamente erroneo attribuire la stessa portata giuridica ai nuovi istituti rispetto ai vecchi, dichiarati incostituzionali.

Il secondo motivo, direi, è ancor più sostanziale ed effettivo. Che cosa sono queste norme di prevenzione? Sono norme attraverso le quali l'autorità di pubblica sicurezza, (che è quasi sempre la proponente, di tali misure, indirizzandosi qualche volta al magistrato e qualche altra volta no), impone determinati obblighi a talune persone, ritenendo che siano pericolose.

Ora, non si può far discendere da questo solo fatto, cioè dall'essere un cittadino colpito da queste misure di prevenzione, l'effetto che egli non abbia il diritto di voto. La ragione, ripeto, è di merito, sostanziale.

La legge elettorale vigente ammette che non tutti i cittadini colpiti penalmente sono esclusi dal diritto di voto. Cioè: non basta nemmeno l'essere colpiti da una sentenza penale per essere esclusi dal diritto di voto; l'esclusione è sancita solo a carico di quei cittadini che siano stati colpiti da sentenza penale per i reati più gravi.

Ora, come è tollerabile moralmente, prima ancora che politicamente, che un cittadino semplicemente sospettato di essere pericoloso, nella maggior parte dei casi per infondate opinioni della pubblica sicurezza...

DI PRIMIO, *Relatore*. La legge del 1956 dice: « indiziato ». È una cosa diversa.

ACCREMAN. La differenza tra l'indizio e il sospetto è giuridicamente nulla. Non vi è una posizione di sospettato che sia diversa dalla posizione di indiziato. Essere « indiziato » o « sospettato » significa che nessuno ha la certezza che quel cittadino sia una persona pericolosa. Dunque la norma che cerca di escludere i cittadini dal diritto di voto unicamente perché indiziati o sospettati di qualcosa è una norma giuridicamente, politicamente e moralmente inaccettabile.

Per concludere la nostra richiesta di modifica in ordine a questa parte della legge, farò un esempio che è tratto dalla pratica quotidiana, da ciò che in base a questa legge si verifica ogni giorno. Sulla riviera di Romagna, nella città in cui sono stato eletto — Rimini — l'estate scorsa sono state prese alcune misure di sicurezza, come l'obbligo di soggiorno nel comune di Napoli o l'obbligo di non soggiornare nei comuni della riviera (questa è una delle misure di prevenzione) nei confronti di cittadini napoletani che, non avendo lavoro nella propria città, si spostano d'estate sulla riviera di Romagna, come immagino su tutte le altre riviere, vendendo oggetti fabbricati o acquistati nella loro terra. Si dice: sono uno sciame, sono troppi, importunano la gente per le strade. E siccome sono uno sciame, siccome sono troppi, siccome importunano la gente per le strade, perché vogliono mangiare anche loro, perché anche i napoletani hanno il diritto di mangiare, ecco che la pubblica sicurezza, qualche volta il tribunale, impone loro il divieto di soggiorno nelle città della Romagna e l'obbligo di soggiornare a Napoli.

Domando all'onorevole ministro e all'onorevole sottosegretario: qual è la ragione per la quale cittadini che nel luogo di origine non trovano possibilità di lavorare e che vanno a lavorare in altri luoghi, commerciando sia pure importunamente, debbano essere esclusi dal diritto di votare per eleggere il proprio sindaco, per eleggere i propri deputati, per eleggere i rappresentanti del Governo, per eleggere, se lo hanno, il proprio rappresentante regionale? Quale ragione vi è per arrivare ad una esclusione di questo tipo? Spero che le ragioni per le quali si escludono cittadini di questo tipo dal diritto di voto

verranno spiegate, perché nella legge spiegate non sono; e noi chiediamo pertanto che la legge su questo punto venga modificata.

GAMBELLI FENILI. Mattarella chi lo elegge?

ACCREMAN. Anche lui è sottoposto a misure di sicurezza?

Il terzo nucleo di questa legge è una innovazione che fa coincidere il foro elettorale, il luogo di voto con il luogo di residenza anagrafica.

La motivazione del Governo per introdurre questa novità è la seguente: non esistono più le ragioni che vi erano nell'immediato dopoguerra per la distinzione del foro elettorale dalla residenza, per la scelta del luogo dove si va a votare; non esistono le ragioni che vi erano nell'immediato dopoguerra — dice il Governo, presentatore del disegno di legge — perché allora molti elettori erano costretti a risiedere in comuni diversi da quelli di residenza a causa degli eventi bellici.

Ora, può darsi, certo, che questa ragione sia venuta meno. Certamente non sarebbe venuta meno un'altra ragione che consiglierebbe il mantenimento del diritto di opzione. Non è venuta meno la ragione del trasferimento di massa, della emigrazione di massa di centinaia di migliaia di cittadini da una regione all'altra d'Italia, da un luogo all'altro del nostro paese. Questa ragione non è venuta meno; e, anche se con motivazione diversa, basterebbe questa ragione, semmai, a consigliare il mantenimento del foro preferenziale.

Tuttavia, anche qui, noi siamo stati sempre portatori di una richiesta di modifica della legge vigente. Abbiamo detto che permangono ancora le ragioni che consiglierebbero di consentire al cittadino di scegliere il luogo dove egli voglia votare (ripeto, le emigrazioni di massa che intervengono all'interno del nostro paese sarebbero un motivo più che sufficiente); e ci rendiamo conto altresì che — a parte questo — esistono anche motivi sentimentali per la maggior parte dei cittadini: chi si è allontanato dal luogo di nascita per andare a lavorare in altro luogo rimane sentimentamente legato al luogo di origine, vuole influire nella situazione del luogo dove è nato e cresciuto e dove — nella maggior parte dei casi — spera di ritornare. Ma, trascurando questi motivi, abbiamo sempre sostenuto che in ogni caso la legge attuale andasse riveduta sotto un altro aspetto. Il diritto di opzione circa il foro, il luogo dove votare, come era congegnato nella legge attuale, dava occasione ad un'infinità di

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

situazioni assai poco chiare in un certo numero di casi; dava la possibilità di trasformare il diritto di opzione in uno strumento oggettivamente antidemocratico, per trasformare e falsare il risultato elettorale, quando avessero luogo diverse elezioni in comuni diversi e in tempi diversi. Attraverso una manovra di questo strumento — vale a dire del diritto di opzione — si poteva arrivare a traguardi che, non esito a dichiararlo, erano addirittura brogli elettorali. Noi siamo contrari a questo stato di cose; e basta fare lo spoglio degli atti delle passate legislature, per riscontrare che da parte nostra si è sempre invocato che questo stato di cose venisse modificato.

Dovremmo dunque, onorevoli rappresentanti del Governo, dichiararci contenti e soddisfatti perché questa nostra rivendicazione — non di oggi, ma di molto tempo addietro — viene finalmente accolta. Senonché sembra che il Governo, anche quando si avvia in una direzione apparentemente democratica (e questa apparenza qui c'è), non possa farlo se non mantenendo nella coda un po' di veleno. E un po' di veleno, anzi parecchio veleno rimane: perché si manda avanti oggi in aula questo disegno di legge governativo di modifica della legge elettorale, ma nello stesso tempo si manda avanti nella II Commissione un altro disegno di legge, sempre di iniziativa governativa... (*Segni di diniego del Ministro Taviani*). Onorevole ministro Taviani, ella mi fa segno che questo non è vero. Non so se ella intenda dire con ciò che intendete far tornare indietro quel disegno di legge che finora avete mandato avanti.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Noi non vogliamo che quel disegno di legge vada avanti se non c'è l'accordo integrale di tutti i gruppi parlamentari. Poiché trattasi per noi di una questione puramente tecnica, e non di una questione di scelta politica, se tutti i gruppi parlamentari sono d'accordo, il disegno di legge va avanti; se non lo sono, non va avanti.

ACCREMAN. Onorevole ministro, questa è una precisazione che accogliamo con molto favore. A vostro avviso, si tratta di una questione semplicemente tecnica; viceversa, in quel disegno di legge vi sono articoli i quali consentirebbero a certe categorie di persone di scegliere (loro sì!) il loro preferenziale: e dunque di influire sui risultati elettorali in quella maniera abnorme che abbiamo detto, quando si facessero elezioni comunali in tempi diversi e luoghi diversi. Queste categorie sono — è inutile che lo rammenti a lei, ono-

revole ministro — i religiosi, le confraternite di religiosi, i militari, le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, ecc. Noi non sappiamo quante persone siano. Certamente sono dell'unità di misura di alcune centinaia di migliaia, sufficienti in ogni caso (ecco perché replichiamo alla vostra dichiarazione secondo cui si tratterebbe solo di un fatto tecnico) a falsare un risultato di elezioni parziali che avessero luogo soltanto in una parte della nazione.

Ad ogni modo, noi prendiamo atto con soddisfazione che il ministro dichiara che quel progetto andrà avanti nella II Commissione unicamente se vi sarà l'accordo unanime di tutti i partiti...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. ...di tutti i gruppi parlamentari!

ACCREMAN. Non sottilizziamo!

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Vi è anche il gruppo misto, per il quale, come ella sa bene, vi sono delicati problemi.

ACCREMAN. Senza dubbio. Comunque non saremo noi, non sarete voi, voglio sperare, a negare che i gruppi parlamentari siano l'espressione più diretta dei partiti.

Un'altra questione che intendiamo sollevare a proposito dell'abolizione del foro preferito per votare è quella che riguarda gli elettori regionali, quelli cioè che attualmente votano nelle regioni a statuto speciale, le uniche fino ad oggi esistenti.

Qual è la situazione che si verifica se viene accolto integralmente il disegno di legge com'è presentato dal Governo? Coloro che oggi sono elettori nelle regioni a statuto speciale (per esempio Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia) e per ragioni di lavoro sono emigrati dalle loro regioni e, in ipotesi, sono andati a lavorare e dunque a risiedere (residenza anagrafica) in altre regioni, dove l'istituto regionale normale è tuttora inesistente per mancata volontà di attuarlo da parte della maggioranza, vengono a perdere l'esercizio di un diritto costituzionale che fino a questo momento hanno avuto e del quale hanno usufruito.

La vostra inadempienza costituzionale, la vostra tenace volontà di non attuare le regioni a statuto ordinario provoca dunque anche una diminuzione del diritto al voto per coloro che attualmente ce l'hanno. Siccome voi non fate le regioni a statuto normale, tutti coloro che sono originari e attualmente votanti di una regione a statuto speciale (esistente), voi li volete menomare del diritto al voto regionale, che fino ad oggi hanno esercitato.

Tutto questo è ingiusto. Costoro hanno il diritto di voto regionale, lo hanno legittimamente esercitato fino ad oggi. Noi intendiamo garantire a tutti gli elettori isolani, e comunque delle regioni a statuto speciale, che questo diritto, che voi volete loro togliere, sia viceversa mantenuto; e presenteremo in proposito appropriati emendamenti.

Il quarto nucleo di questa legge è costituito dalle innovazioni al funzionamento delle commissioni elettorali. Questa sì, signor ministro, è una parte con caratteristiche più tecniche che politiche; e tuttavia pur nell'ambito delle caratteristiche tecniche delle innovazioni, vi sono certe cose che anche politicamente danno da pensare.

Quando, per esempio, si dà vela all'ampliamento dei poteri concessi al commissario prefettizio nei comuni retti da amministrazioni straordinarie in ordine alle commissioni elettorali; quando si amplia la durata dell'esercizio delle funzioni delle commissioni da parte del solo magistrato, nel periodo di vacanza della commissione elettorale eventualmente decaduta; quando si riducono i termini per i depositi delle liste e i termini per i ricorsi; quando si eleva il titolo di studio da quello della scuola elementare a quello della scuola media di secondo grado per la commissione elettorale mandamentale: si può intravedere e si intravede senz'altro una linea che non è nel senso democratico. Non si tratta, naturalmente, di questioni trascendentali; non è però una linea di sviluppo nel senso democratico, ma è una linea di sviluppo in senso burocratico dell'attività di queste commissioni. Anche per questi punti noi presenteremo appropriati emendamenti.

Come dicevo in principio, la legge contiene innovazioni da accogliere e innovazioni di carattere burocratico da discutere. Le innovazioni politiche da accogliere sono state sempre da noi sostenute, e per lunghi anni ne abbiamo sollecitato l'attuazione; per cui non abbiamo oggi alcuna difficoltà ad accettarle. Per altri versi, tuttavia, la legge dà l'avvio ad un peggioramento burocratico nel funzionamento delle commissioni elettorali; e sotto questo profilo, come ho detto, ci riserviamo di presentare una serie di emendamenti.

Esprimo dunque soddisfazione per l'accoglimento — sia pure tardivo — delle nostre proposte più propriamente politiche; mentre manifestiamo la nostra opposizione ad altre norme, che a nostro avviso peggiorano l'attuale legislazione. A seconda della sorte che sarà riservata agli emendamenti di cui sotto

questo riguardo ci faremo presentatori regoleremo il nostro atteggiamento al momento del voto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mattarelli. Ne ha facoltà.

MATTARELLI. Il disegno di legge al nostro esame insieme con le due concorrenti proposte di legge riguarda indubbiamente, come ha rilevato poc'anzi il collega Accreman, una materia di estrema importanza, in quanto attiene ad uno dei diritti fondamentali del cittadino di una società democratica: quello all'elettorato attivo.

È per questo che noi poniamo particolare attenzione soprattutto ai due aspetti più propriamente politici del disegno di legge, uno dei quali era stato da noi già sottolineato in tutta la sua importanza ed aveva formato oggetto della presentazione di una proposta di legge sin dalla fine della passata legislatura. Mi riferisco cioè alla eliminazione, che viene ora attuata nella prima parte del disegno di legge, di una grave limitazione di carattere costituzionale al diritto all'elettorato attivo nei confronti dei ventunenni, dato il sistema seguito in passato per la revisione annuale delle liste elettorali.

Devo però dichiarare, di fronte alle affermazioni fatte dianzi dal collega Accreman, che il Governo aveva già avvertito questi inconvenienti e aveva provveduto a rimuoverli, per le elezioni politiche del 1948 e del 1963, con leggi speciali che hanno posto i ventunenni in condizione di poter esercitare il loro diritto di elettori. L'inconveniente è però rimasto, non essendosi proceduto a una modifica di carattere generale della nostra legislazione; ed è tornato a verificarsi anche in occasione delle recenti elezioni amministrative.

Non vi è dubbio che si tratta di un inconveniente che deve essere ritenuto grave; e per questo plaudiamo al Governo per aver preso l'iniziativa di una modificazione della vigente legislazione che, introducendo il sistema della revisione non più annuale ma semestrale delle liste elettorali, assicura l'esercizio del voto ai giovani al compimento del ventunesimo anno di età ed evita che, come è avvenuto in passato, nelle liste elettorali siano iscritti giovani appena ventenni.

Come è noto, infatti, la revisione iniziava il 1° ottobre e si completava entro il 30 aprile. Dovendosi includere anche i cittadini che compivano il ventunesimo anno entro l'anno successivo a quello in cui si iniziava la revisione annuale, evidentemente dovevano essere iscritti anche giovani che ancora non avevano

raggiunto l'età per l'esercizio del diritto elettorale.

Sotto questo aspetto, il disegno di legge governativo sana quindi una grave lacuna e rimuove una limitazione indubbiamente grave al diritto di alcuni cittadini, derivata in passato dalla difficoltà di realizzare un miglior sistema di revisione delle liste elettorali. La revisione semestrale e gli altri accorgimenti previsti dal disegno di legge in esame sono tali da garantire al cittadino la possibilità di esprimere il proprio voto non appena compiuto il ventunesimo anno, ed indipendentemente dalla data per la quale vengono indette le elezioni.

Detto questo, desidero soffermarmi in modo particolare sul secondo aspetto di natura più propriamente politica del disegno di legge: quello dell'abolizione del cosiddetto « diritto di opzione », di cui all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

I colleghi sanno che attraverso questo istituto chi trasferisce la propria residenza da un comune ad un altro può chiedere di rimanere iscritto nelle liste del comune di emigrazione; inoltre può chiedere di esercitare il diritto di voto nel comune di nascita o nel comune dove ha la sede principale dei propri affari o interessi.

Desidero dare atto al legislatore costituente delle ragioni obiettive che allora militarono a favore della introduzione di questo istituto nella legge sull'elettorato attivo. In primo luogo vi era una situazione contingente che aveva fatto sì che molti cittadini dovessero vivere lontano dalle proprie sedi, dal centro della propria attività quotidiana. La guerra aveva distrutto moltissime città costringendo i cittadini a cercare alloggio altrove; ma non doveva essere loro impedito di esercitare il diritto di voto nella città che consideravano la loro.

Esistevano inoltre gravi limitazioni. Chi ha partecipato alla discussione che nella passata legislatura si svolse nelle Commissioni riunite interni e lavoro a proposito dell'abolizione delle leggi contro le emigrazioni interne e contro l'urbanesimo, ricorderà questa gravissima limitazione che incideva, direi, sul diritto costituzionale di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del paese. Era questo un altro elemento che doveva essere valutato dal legislatore nel momento in cui voleva garantire al cittadino la volontà di esprimersi attraverso questo diritto del voto che è fondamentale in una società democratica.

Leggevo proprio stamani la relazione che accompagnò il disegno di legge. Si volle allora dar luogo, con legge a sé stante, a liste uniche per l'elettorato attivo, nell'intesa che esse dovessero servire sia per le elezioni politiche, sia per quelle provinciali e comunali, sia per qualsiasi tipo di consultazione popolare. E ciò innovando rispetto alla legislazione precedente, poiché prima dell'emana-zione di quella legge le norme in materia elettorale per i comuni e le province erano comprese nel testo unico delle leggi comunali e provinciali, mentre le norme concernenti le elezioni politiche erano comprese nei testi che riguardavano le elezioni delle Camere.

Si vuole quindi con una legge dare unicità alle liste elettorali. Non vi è dubbio che ciò rispondeva alle obiettive esigenze dell'ora per permettere, ripeto, a tutti di esercitare il loro diritto di voto nelle condizioni migliori. Direi che nell'approvare quella legge si tennero soprattutto presenti le elezioni politiche.

Successivamente però è accaduto che una norma, che indubbiamente aveva dei fini di garanzia costituzionale dei diritti di tutti i cittadini, si è prestata ad abusi. E, come ha ricordato il collega Accreman, il gruppo comunista — questa volta tardivamente — si è accorto che si arrivava perfino a dei brogli elettorali, si arrivava a modificare sostanzialmente il volto politico di un determinato comune, con la manovra organizzata dello spostamento da un comune ad un altro di quelli che in Commissione ho definito gli « elettori ballerini ».

ACCREMAN. Elettori ballerini, detti anche chierici vaganti.

MATTARELLI. In Romagna si chiamavano... comunisti. Quella manovra è stata usata in detta regione e so che alcuni colleghi nel corso di questa discussione ne parleranno più particolarmente (basti ricordare le gravi manovre di Pavullo in provincia di Modena e di Bagnacavallo in provincia di Ravenna).

Devo dire che in altri tempi ciò era stato fatto anche a Rimini; ma lì, per fortuna, siccome si invocava il comune di nascita per cittadini appartenenti a comuni che sono stati scorporati dal comune di Rimini, a un certo punto la stessa corte d'appello ritenne che se si accettava il principio dell'opzione, in quel caso non sarebbero rimasti elettori per i due comuni che si erano costituiti mediante il loro distacco da quello di Rimini.

Comunque, è un fatto che sulla base della unicità delle liste elettorali la facoltà di opzione è stata esercitata per alterare i risultati

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

delle elezioni amministrative di molti comuni.

Inoltre devo dire che l'abolizione della norma risponde anche a una esigenza morale, o, se mi consentite, di costume. Noi non possiamo ammettere che attraverso manovre di questo genere si vada addirittura ad alterare quello che è, in fondo, uno degli aspetti essenziali della vita democratica: non possiamo cioè ammettere (mi riferisco qui alle comunità minori, perché indubbiamente il diritto di opzione ha provocato questi abusi soltanto in occasione di elezioni amministrative, quando le stesse non avvengono contemporaneamente) che si arrivi a mutare addirittura sostanzialmente il volto delle amministrazioni che devono reggere determinati enti locali.

Vorrei dire che, tra l'altro, questo abuso della facoltà di opzione tradisce anche lo spirito con cui la norma fu introdotta. Ho letto la relazione che accompagnò il disegno di legge n. 16 presentato il 21 aprile 1947 alla Costituente, in cui addirittura si legge: « Detto corpo elettorale politico potrà essere in proseguo di tempo eventualmente integrato in base ad ulteriori norme, qualora si dovesse riconoscere il diritto all'elettorato amministrativo anche in forza degli interessi del cittadino in un determinato comune » (il famoso antico elettorato per censo, al quale non credo si vogliano richiamare i colleghi comunisti) « prescindendo dalle considerazioni della residenza; ciò che consentirebbe allo stesso cittadino di esercitare il diritto di voto amministrativo in più comuni nelle cui liste sarebbe iscritto per l'accennato titolo ». Cioè attraverso l'abuso della facoltà concessa dalla norma noi siamo arrivati in alcuni casi addirittura ad andare contro lo spirito della relazione che accompagnava il disegno di legge sull'elettorato.

Quindi, plaudo vivamente al Governo che, dopo le nostre iniziative, ha aderito alla richiesta di abolire questo istituto, che, ripeto, oggi non è più giustificato, non soltanto per gli abusi che può produrre (per ragioni quindi morali, di costume, ecc.), ma anche perché le limitazioni che esistevano anteriormente alla legge del 1961 a proposito della possibilità di scegliere la residenza desiderata non sussistono più. E vorrei anche dire all'onorevole Accreman che le preoccupazioni legittime che sono state manifestate dal suo gruppo per quanto riguarda gli emigrati interni, mi pare possano essere superate o attraverso l'iscrizione, oggi resa facilissima, degli emigrati nelle liste dei comuni di lavoro, oppure attraverso il mantenimento della residenza,

quando si tratti di emigrazioni temporanee, nei comuni dove si ha l'abitazione, mediante un opportuno sistema — come è detto nella relazione Di Primio — che consenta eventualmente di intervenire nella spesa del trasporto per raggiungere la sede di residenza.

Si legge nella relazione Di Primio: « ...In linea generale, l'emigrazione di massa ha sempre carattere temporaneo, per cui il lavoratore conserva normalmente la sua residenza nel comune d'emigrazione, ove può meglio esercitare il suo diritto elettorale, salvo » (questo è un punto che abbiamo già esaminato in Commissione) « a prevedere e predisporre opportune facilitazioni finanziarie. D'altra parte, in base all'articolo 16 della Costituzione, ogni cittadino può oggi liberamente circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale e, in base agli articoli 44 del codice civile e 31 delle norme d'attuazione, il trasferimento di residenza si attua attraverso la duplice dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui si intende fissare la nuova dimora ». Pertanto, come dicevo prima, nessuna difficoltà di dare la possibilità al cittadino di scegliere la sede che ritiene più opportuna per fissarvi la sua residenza, che automaticamente ne stabilisce anche il domicilio elettorale.

Quindi mi sembra che non ci sia che da rallegrarsi, in quanto attraverso questo disegno di legge viene eliminato un motivo di turbamento, diciamo francamente, allo svolgimento delle elezioni amministrative quando non avvengano nelle elezioni generali. Vorrei anzi addirittura ricordare certi trucchi cui si era ricorso per impedire che la manovra potesse essere compiuta da altri quando non soltanto si incomincia a presentare la domanda — sempre per gruppi organizzati — all'inizio delle operazioni di revisione annuale, ma addirittura in base ad una sentenza della Corte di cassazione del 1952 (se non erro presentando le domande di opzione entro il 30 marzo direttamente alle commissioni elettorali mandamentali, con la possibilità che, qualora le commissioni stesse negassero l'iscrizione, la corte d'appello, in sede di ricorso, iscriva d'ufficio questi elettori in base al diritto di opzione).

Ma, ripeto, mi sembra che le dichiarazioni rese poc'anzi dal collega Accreman ci tolgano la preoccupazione di dover ulteriormente insistere sull'opportunità di questa norma; anche perché debbo aggiungere che il collega Accreman, non facendo parte della II Commissione (Interni), non sa che quando il disegno di legge recante modificazioni alla legge

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente giunse all'esame della Commissione, alcuni colleghi del gruppo comunista avanzarono la preoccupazione che queste modificazioni, presentate soltanto per ragioni tecniche e statistiche suggerite dall'Istituto centrale di statistica, potessero facilitare manovre di carattere politico. Ricordo che in quella circostanza il presidente di quella Commissione, onorevole Scalfaro, di fronte a questa obiezione sospese la seduta ed invitò i deputati di tutti i gruppi ad un incontro che poi effettivamente avvenne nell'aula della Commissione con i rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica. Lo stesso presidente di quell'istituto, presente alla riunione, espose le ragioni di carattere esclusivamente tecnico che stavano alla base di quel provvedimento, inteso ad evitare, per esempio, che anche nella valutazione delle percentuali di elettori delle singole elezioni comunali si avessero dati inesatti, perché mantenendo iscritti gli elettori che ormai non esistevano più si falsava i dati statistici. Ma allorché i colleghi di parte comunista non furono convinti nemmeno di queste spiegazioni tutti sanno che da parte nostra non venne esercitata pressione alcuna per giungere all'approvazione del disegno di legge. Posso dunque dire, anche a nome del mio gruppo, che non avremmo alcuna difficoltà ad abbandonare questo disegno di legge nel caso in cui queste preoccupazioni dovessero riaffiorare o presentassero un qualche fondamento.

Ma io sono convinto che preoccupazioni di questo genere non ve ne siano: ad ogni modo, affermiamo e ripetiamo che non deve restare nemmeno l'ombra del sospetto di una qualsivoglia manovra in questo disegno di legge, che ha la sua esclusiva ragione d'essere in motivi puramente tecnici.

Credo pertanto, onorevoli colleghi, che non sia il caso di aggiungere altro, anche perché penso che altri colleghi del mio gruppo vorranno intervenire nella discussione in ordine ad alcuni aspetti tecnici che hanno dettato qualche riserva ed opposizione, specialmente nell'intervento dell'onorevole Accreman: riserve ed opposizioni che noi francamente non condividiamo. Si consideri che le misure di polizia che sono state stabilite con la legge del 1956 non riguardano i casi limite citati dall'onorevole Accreman in questa Camera.

Per quanto riguarda, poi, le norme veramente tecniche relative alla costituzione, al funzionamento e alle deliberazioni delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni elettorali mandamentali, mi pare, ono-

revole Accreman, che si debba dare atto che, attraverso questo disegno di legge, esse vengono ad essere enormemente semplificate.

Debbo anzi aggiungere che, nel passato, il sistema di votazione per le commissioni elettorali mandamentali addirittura non era stato previsto: ricordo che, in sede di consiglio provinciale, si doveva fare appello, per analogia, alle norme — se non ricordo male — del 1896 per la elezione delle giunte provinciali amministrative. Oggi invece abbiamo norme precise, che garantiscono in ogni caso la rappresentanza delle minoranze e sono aderenti alla vita dei consessi democratici dei consigli comunali e provinciali, che restano in carica legittimamente fino alla costituzione delle nuove commissioni. Perciò non mi pare che quei modesti rilievi fatti per i casi in cui esiste il commissario prefettizio possano essere considerati come riserve di fondo su norme così chiare e così semplici come quelle contenute nel disegno di legge. Del resto, esiste già una proposta di emendamento avanzata dal relatore, per mantenere la validità delle riunioni delle commissioni elettorali comunali nei comuni retti dal commissario prefettizio.

Concludendo, quindi, mi pare che noi dobbiamo sollecitamente approvare questo disegno di legge, anche perché, se non ricordo male, il ministro dell'interno ha comunicato all'altro ramo del Parlamento che il 28 novembre avrà luogo un turno di elezioni amministrative. Ora, se noi voteremo rapidamente il disegno di legge e se altrettanto sarà fatto al Senato, noi daremo al Governo la possibilità di fare svolgere queste elezioni eliminando quegli inconvenienti che già si sono verificati in alcuni comuni ed evitando che l'abuso della facoltà di opzione alteri i risultati elettorali di quelle amministrazioni locali.

Quindi, il mio auspicio è che la Camera sollecitamente approvi questo disegno di legge in modo che, passando all'altro ramo del Parlamento, magari con una modifica degli articoli che riguardano la data di inizio della sua applicazione, possa essere operante già al prossimo turno di elezioni amministrative.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

**SANNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la sollecitazione testé espressa dall'onorevole Mattarelli di procedere a una rapida disamina ed approvazione del disegno di legge in discussione possa essere accolta da tutti, perché siamo convinti che la materia al nostro esame non solo è importante, come

è stato sottolineato da altri oratori, ma corrisponde anche alle esperienze e alle esigenze nuove che in questi anni sono maturate nel nostro paese. Mio compito, brevissimo, è esprimere il giudizio del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria sulle misure che sono contenute nel disegno di legge in discussione. La prima riguarda la duplice revisione annuale delle liste elettorali; la seconda concerne l'abolizione della facoltà di opzione; la terza riguarda la composizione delle commissioni elettorali.

Circa la duplice revisione annuale delle liste, intendiamo sottolinearne gli aspetti positivi. Non v'è dubbio che le proposte adottate nel disegno di legge eliminano gli inconvenienti del passato, quando cioè, a seconda della data delle elezioni, parecchie centinaia di migliaia di giovani erano impediti dall'esercitare un loro diritto riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica. Di conseguenza, queste proposte assicurano la possibilità ai giovani di esercitare il loro diritto di voto in qualunque momento essi compiano il ventesimo anno di età. Questo è naturalmente un adempimento costituzionale, che elimina una limitazione di voto a danno di una categoria di elettori e ci adegua al dettato costituzionale secondo il quale il voto deve essere libero ed uguale per tutti, cioè senza limitazioni, tranne quelle previste esplicitamente dallo stesso articolo 48: l'incapacità civile, la sentenza penale irrevocabile e l'indegnità morale sancita dalla legge.

Sono convinto che i giovani accoglieranno bene questo provvedimento, che riconosce un loro diritto. Epperò, almeno da questo punto di vista, penso che non siano giustificati gli artifici dialettici con i quali l'altra sera l'onorevole Mauro Ferri cercava di presentare questo disegno di legge, paragonandolo addirittura a quello per l'istituzione delle regioni. Si tratta certamente di una forzatura, perché il disegno di legge al nostro esame non è un provvedimento che qualifichi la politica del Governo in senso avanzato, ma un adempimento costituzionale pressoché formale. E tale rimane soprattutto quando vediamo che il Governo di centro-sinistra, di fronte agli altri problemi di fondo di attuazione della Costituzione e di riforma delle strutture dello Stato, cioè delle regioni, mantiene lo stesso atteggiamento dei passati governi centristi. Sotto questo profilo non mi pare che questo provvedimento sia sufficiente oggi ad aiutare i giovani a colmare il distacco che esiste tra essi e i grandi problemi del nostro paese e ad abbattere la distanza che vi è tra le masse

giovanili e i pubblici poteri. Infatti, questo distacco è stato determinato proprio da questioni di prospettive che i giovani non hanno avuto e non hanno nel nostro paese: la prospettiva di un lavoro, la prospettiva dello studio, cioè la prospettiva di un inserimento dignitoso e giusto nella società nazionale. Questo divario tra le masse giovanili e i pubblici poteri è determinato dalla sfiducia creata dagli atti concreti dei governi succedutisi da quando la Costituzione è stata promulgata, per cui questa nelle sue parti fondamentali non viene attuata.

Si tratta, dunque, di un giusto riconoscimento dei diritti dei giovani; ma ciò non basta per riconquistare la loro fiducia. Per conquistare la fiducia dei giovani bisogna avere fiducia nei giovani, cioè avere fiducia nelle istanze avanzate di cui essi sono naturalmente portatori.

Per il secondo aspetto, cioè l'abolizione della facoltà di opzione, debbo dire che condivido alcune osservazioni sollevate testé dal collega Accreman. È una questione importante. La motivazione che ne dà la maggioranza spinge addirittura a battersi per mantenere tale facoltà. La maggioranza, infatti, parte da un dato statistico, cioè afferma che al 1° maggio 1964 quelli che nell'intero corpo elettorale si sono avvalsi della facoltà di opzione sono appena lo 0,48 per cento. Questo dato statistico sarebbe né più né meno che la dimostrazione del superamento di un dato storico, cioè che sono superate le condizioni che hanno determinato la norma introdotta dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che introduceva appunto la facoltà di opzione. Perché? Perché eravamo di fronte ad eventi straordinari, a situazioni tali per cui molti elettori erano costretti ad esercitare le loro attività in comuni diversi da quelli di residenza. Oggi queste ragioni sarebbero del tutto superate e la situazione si sarebbe normalizzata. (*Interruzione del deputato Mattarelli*).

Questa affermazione a me sembra una forzatura della realtà, perché oggi in Italia il flusso migratorio, dal sud verso il nord soprattutto, crea una situazione quasi analoga a quella del 1947, per cui si dovrebbe ribadire la validità della facoltà di opzione. La verità è che, a nostro giudizio, la soppressione di questa facoltà dovrebbe essere motivata più esplicitamente e positivamente.

Si tratta di moralizzare il voto, di impedire il doppio voto, di impedire cioè che masse di elettori si spostino da una zona ad un'altra ed esercitino due volte il diritto di voto nelle elezioni comunali. Sotto questo punto di vista,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

la soppressione della facoltà di opzione è sacrosanta. Mi vi sono altre ragioni che oggi la consigliano. Esse, a mio giudizio, risiedono soprattutto nel fatto che, essendo il flusso migratorio diventato un fatto imponente, oggi, per ragioni obiettive, centinaia di migliaia di persone nel nostro paese sono impediti di fatto nell'esercizio del loro diritto di elettori.

Non sono molto convinto dell'affermazione che l'onorevole Di Primio ha fatto nella sua relazione, secondo cui la nostra migrazione interna è semplicemente o in gran parte temporanea. Penso invece che questo flusso migratorio imponente, determinato da profonde modificazioni strutturali, dall'accentuazione degli squilibri tradizionali tra nord e sud, tra città e campagna, tra agricoltura ed industria, tenda a diventare un fatto irreversibile. Ovunque, cioè, vengono a crearsi nuclei di immigrazione che tendono a diventare stabili. Vi è infatti da parte dei lavoratori la tendenza ad assumere la residenza là dove si insediano per lavorare, perché ciò favorisce naturalmente le loro condizioni e quelle delle loro famiglie, che li seguono nella nuova residenza, e soprattutto li garantisce ai fini dell'iscrizione negli uffici di collocamento, nell'eventualità che il rapporto di lavoro dovesse venire a cessare.

Ma, diciamo la verità, la facoltà di opzione che hanno questi lavoratori è del tutto astratta e teorica, perché in effetti essi non sono in grado di fare una scelta.

LATTANZIO. Qualcuno la fa per loro.

SANNA. Sì, ma nel complesso non sono in grado di operare una scelta, perché il loro inserimento nei centri di immigrazione è per molti aspetti sempre precario, cioè essi non riescono ad inserirsi completamente nella vita locale, ottenendo garanzie stabili. Questo li porta a mantenere vivi i legami con i paesi d'origine.

Ovviamente, da una situazione siffatta scaturiscono impedimenti di fatto all'esercizio del diritto di voto, e così centinaia di migliaia di persone non partecipano alla lotta elettorale e non danno il loro contributo alla soluzione dei gravi problemi che travagliano la società italiana. Concorrono a ciò ragioni di lavoro, la preoccupazione di non perdere il posto dato che vi sono datori di lavoro, come voi sapete, poco scrupolosi, anzi niente affatto scrupolosi, i quali impediscono ai lavoratori di andare a votare nei comuni di origine sia per le elezioni comunali sia per quelle regionali.

Impedisce l'esercizio del voto anche la mancanza di mezzi finanziari, come altri col-

leghi hanno rilevato, per cui qui ritorna il problema delle provvidenze che devono essere attuate per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di raggiungere le sedi dove si vota. A questo riguardo però devo sottolineare l'atteggiamento assurdo che il Governo della Repubblica ha assunto in occasione delle ultime elezioni regionali in Sardegna, allorché ha voluto scaricare sulla regione sarda l'obbligo di affrontare le relative spese. Questo non è possibile perché il diritto degli elettori al voto è sancito dalla legge della Repubblica e non da leggi regionali: è lo Stato, è la Repubblica che deve garantire a tutti i cittadini, qualunque sia il tipo di elezione, la possibilità di esercitare tale diritto!

Quindi il problema di inserire nella vita locale coloro che ancora non lo sono è un problema politico molto importante; cioè a dire è un problema politico importante quello di dare a questi cittadini la possibilità di partecipare di pieno diritto alla vita locale. In questo modo si rompe anche l'isolamento in cui sono tenuti, oggettivamente e non per volontà di alcuno, questi nuclei di emigrazione. Infatti noi vediamo gli emigrati siciliani, calabresi, sardi vivere nei centri di emigrazione in vere e proprie isole che comunicano soltanto fra loro senza avere rapporti con le popolazioni del luogo e soprattutto senza avere la possibilità di interessarsi ai problemi delle zone in cui essi lavorano, pur dando il loro contributo all'economia di queste zone.

Se ne evince che la soppressione della facoltà di opzione per queste categorie di elettori può rappresentare un progresso nel senso che si favorisce il loro recupero alla vita politica ed all'attività amministrativa del nostro paese, restituendoli così alla loro giusta fisionomia di protagonisti attivi e non passivi della lotta politica.

Tutto questo naturalmente ha valore solo che vi sia la garanzia che non si arrivi a sancire l'obbligo della residenza anagrafica, fatto questo che sarebbe una coercizione inaccettabile per quei lavoratori emigrati che si trovassero solo temporaneamente nella condizione di emigrati. Per questo prendo atto della dichiarazione testé fatta dal ministro dell'interno, onorevole Taviani, che il Governo intende rimettersi entro certi limiti alla volontà del Parlamento, nel senso cioè che, se si avrà una unanimità di pareri su quella parte del disegno di legge relativa alla residenza alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Mattarelli, il provvedimento andrà avanti, altrimenti non se ne farà più nulla.

L'ultima mia considerazione riguarda la questione delle commissioni elettorali. Nella relazione di maggioranza si sottolinea questo fatto: che l'iscrizione alle liste elettorali deve avvenire d'ufficio e non su richiesta dell'interessato. Ciò dovrebbe significare che la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali diventano funzioni pubbliche, sottratte cioè all'iniziativa del cittadino. Ma, poiché si intende innovare in questa materia per rendere più puntuale, più efficiente, più democratico il servizio, a noi sembra che il procedere d'ufficio non possa significare l'esaltazione dell'esercizio di strumenti burocratici in questa materia, ma che si debba invece pienamente salvaguardare la natura e la funzione squisitamente democratiche delle commissioni elettorali.

Su questo particolare aspetto del problema il nostro gruppo si riserva di presentare alcuni emendamenti che saranno illustrati in sede opportuna.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Carra. Ne ha facoltà.

**CARRA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che non si possa astrarre, nell'esame di questo disegno di legge, da una valutazione sulla validità e l'efficienza giuridico-costituzionale della legge n. 1058. Essa funziona da 17 anni, applicata egregiamente e con un rispetto dei valori democratici da parte dei comuni che mai nessuno ha avuto ragione di contestare all'interno del nostro paese. Comuni di dimensioni le più diverse, dai cento abitanti, con poche decine di elettori, alle grandi e dispersive metropoli, hanno saputo custodire attraverso tale strumento legislativo il diritto essenziale del cittadino italiano nella nuova Repubblica democratica in maniera estremamente valida e corretta.

L'esame della legge n. 1058 che stiamo compiendo in questa sede è quindi un aggiornamento del provvedimento legislativo per farlo corrispondere più compiutamente alla volontà del costituente ed all'essenza stessa della Costituzione democratica italiana, sia sul piano burocratico sia sul piano del diritto, consentendo l'espressione la più consona e la più conforme possibile al dettato costituzionale.

Il discorso dei giovani non può essere ripreso dalla Camera per sottolineare primogeniture o meriti di « antemarcia ». Si dimenticherebbe così che nella prima consultazione elettorale di enorme rilievo, quella politica del 1948, che stava per dare la prima struttura al Parlamento democratico italiano, fu la maggioranza a proporre ed a sostenere, con il con-

senso anche delle minoranze, il diritto dei giovani che avessero compiuto i 21 anni ad accedere al voto anche in deroga ad una norma che, veramente, sul piano giuridico non poteva essere considerata perfettamente costituzionale.

È chiara però nell'intenzione del legislatore (mi riferisco alla legge n. 1058) una previsione che non si è avverata e che noi potremmo auspicare per il nostro paese: un turno elettorale che venga consolidato da una costante periodicità e con data fissa per le votazioni. Il legislatore, cioè, non prevedeva allora di sottrarre ai giovani cittadini il diritto di voto ma di vedere invece organizzate le consultazioni elettorali in una maniera che ad altre democrazie consente un espletamento più corretto ed una programmazione più idonea (siamo in epoca di programmazione) delle consultazioni stesse.

Spero quindi che la prima parte del provvedimento in esame, che sancisce automaticamente l'esercizio del voto all'elettore che in base alla norma costituzionale ne abbia diritto, debba essere avallata unanimemente dal Parlamento, a giusto riconoscimento della maturità dei giovani, la cui partecipazione assicura pienezza di espressione alla consultazione elettorale. Il diritto di voto sia assicurato quindi anche un giorno soltanto dopo il compimento dell'età prevista!

Mi sembra che ci si debba rivolgere, come Parlamento democratico, ai giovani con un atto che significhi e la correzione di un provvedimento che non era certamente intenzionato a precludere questo diritto e un atto di fiducia che essi hanno pienamente meritato.

Per ciò che si riferisce alle opzioni, cioè alla soppressione sostanziale del diritto di opzione, così come era consentita dall'articolo 10 della legge n. 1058, vi sono state già all'inizio di questo dibattito valutazioni discordanti. Parlare di un legame sentimentale che richiami l'elettore al comune di nascita o al comune dal quale è emigrato, o nel quale abbia precipi interessi di lavoro o di carattere economico, mi sembra non sia conforme allo spirito della Costituzione democratica. Questa prevede infatti nell'esercizio del voto non soltanto il soddisfacimento di un diritto che possa essere mosso da soggettive ragioni di preferenza o di sentimento, ma prevede anche e principalmente l'adempimento di un dovere da parte dell'elettore.

Credo quindi che se non solo di diritto si tratti ma anche di dovere, non si interpreti correttamente la fondamentale funzione attri-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

buita dalla Costituzione al diritto di voto sostenendo che un elettore debba esprimere il proprio consenso, ad esempio in elezioni amministrative, in comuni in cui l'esperienza di vita, l'ambientamento e soprattutto le speranze di un migliore assetto di quella collettività non siano collegati ad una permanenza costante in attività di lavoro, e di residenza nello stesso comune, nel quale verrebbe a determinare orientamenti amministrativi di un tipo piuttosto che di un altro. Poiché l'esercizio del voto è anche l'adempimento di un dovere, si deve operare in modo tale da mettere il cittadino nella condizione migliore per adempiere questo dovere nella forma più corretta e più produttiva. Riteniamo quindi che l'ambiente di lavoro, che comporta la residenza, o la residenza che comporta la globalità degli interessi di vita in comune all'interno di una certa collettività, debba essere valutato come elemento essenziale affinché il voto esprima una speranza ed una critica, un consenso ed un dissenso al modo di amministrare la stessa collettività.

Se questa valutazione ha un peso nelle nostre argomentazioni, se l'espressione democratica del voto, soprattutto a livello di comunità locali, è collegata, strettamente collegata alla volontà popolare, allora veramente il discorso delle opzioni non può essere posto; ciò non significa conculcare la libertà dell'elettore emigrato, il quale al momento del suo collocamento in pensione potrà anche essere ricondotto dal legame sentimentale al comunello natio. Ma la questione deve essere valutata in base alle suddette considerazioni, per cui non si può negare il contributo determinante, anche di un solo cittadino, a quella comunità alla quale di fatto appartiene; non si può negare cioè un apporto ed un contributo, che verrebbero meno ammettendo l'opzione, giustificata sì al momento dell'approvazione della legge n. 1058 da condizioni particolarissime, che opportunamente il collega Mattarelli ha sottolineato, ma che oggi si rivela addirittura in contrasto con la Costituzione.

La valutazione delle autonomie degli enti locali che spesso sentiamo rivendicare da diversi settori in questa Camera e, soprattutto, che sentiamo sollecitare con pressione sempre più insistente a livello periferico nei confronti del Parlamento è di una valutazione che non può non essere dimenticata su un argomento come questo.

Non ci riferiamo soltanto, se vogliamo parlare di autonomia in senso corretto, ad un'autonomia di carattere finanziario, alla sottra-

zione dei comuni alla giurisdizione di legittimità o di merito delle giunte provinciali amministrative; dobbiamo riferirci anche ad una possibilità per i cittadini del comune di esprimersi al di fuori di quelle pressioni illegittime, pure se espresse da organismi democratici come sono i partiti, che possono alterare, e che di fatto in diverse occasioni alterano e compromettono la capacità della collettività comunale di autoamministrarsi e di scegliere le proprie rappresentanze elettive.

Nessuno di noi ignora come lo strumento dell'opzione abbia potuto servire fino ad ora a consentire affermazioni di prestigio da parte dei partiti politici con una specie di coscrizione non dico obbligatoria, ma che certamente forza sulla scelta del cittadino. Tutto ciò in sostanza si discosta e addirittura contrasta, con la volontà e con lo spirito della Costituzione. Le « coscrizioni » non sono tollerabili; esse, praticamente, violentano la piena libertà di scelta, portando elettori a trasferirsi con opzioni in vari comuni, non perché sia il loro sentimento a muoverli, ma per assecondare invece la ragione di prestigio di un gruppo politico, che tenta così di alterare una maggioranza, falsando la rappresentanza democratica di una determinata collettività.

Nella mia provincia, Modena, ci troviamo di fronte a situazioni particolari. Ne richiamo una per dare il senso del peso delle opzioni e della loro capacità, se non correttamente usate, come, purtroppo, spesso è accaduto, di alterare la volontà democratica dell'elettorato. Nel comune di Zocca gli elettori residenti sono 3.520 (secondo dati aggiornati di alcuni giorni fa), gli optanti sono 1.723; la percentuale degli optanti sul totale degli elettori è del 32,86 per cento, la percentuale degli optanti sugli elettori residenti è del 48,9 per cento. Praticamente l'espressione della volontà dell'elettorato di quel piccolo comune di montagna è completamente alterata da gruppi di elettori che, sollecitati dall'uno o dall'altro partito che si contendono la maggioranza per un'affermazione di prestigio (che non è di prestigio democratico) sono arrivati a determinare la rappresentanza elettiva in maniera difforme (e non sto a dire se nell'uno o nell'altro senso) dalla volontà effettiva degli elettori del comune.

Crede dunque che il discorso dell'autonomia delle amministrazioni debba essere collegato a questo. E non voglio qui fare il discorso della « partitocrazia strapotente », non voglio fare valutazioni di rilievo ben più grande di quello che non possa essere richiamato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

per entità piccole quale può essere quella del comune da me citato.

Certo è che il valore di uno strumento legislativo di questo genere, che sia a garanzia e tutela del diritto degli elettori, anche del singolo, non deve essere determinato per i fatti quantitativamente macroscopici che da una consultazione elettorale si rilevano, ma anche e soprattutto dalla esigenza che il cittadino debba sentirsi rettamente e democraticamente tutelato.

Io credo che parecchie collettività comunali abbiano reagito negativamente (anche se nei termini di una correttezza che la povera gente dei nostri piccoli comuni sempre manifesta) nei confronti d'uno strumento legislativo che consentiva di violentare la volontà del loro corpo elettorale alterandone la rappresentanza.

Perciò, se questa legge sull'elettorato attivo deve riferirsi (come non può non riferirsi) al diritto anche del singolo cittadino, la soppressione del diritto di opzione, così come era previsto dall'articolo 10, consente (superate le ragioni contingenti che indussero allora il Parlamento a votarlo in quei determinati termini) di pervenire ad una strumentazione più corretta, ad una garanzia più valida d'un diritto essenziale del cittadino italiano; cosa questa che una democrazia non può rifiutare.

Vi sono preoccupazioni d'altra natura che possono essere sollevate da un provvedimento legislativo di questo genere. Oltre la considerazione delle condizioni dell'emigrato interno, si deve valutare la particolare situazione di coloro che hanno dovuto abbandonare il paese per necessità di lavoro e che si trovano nella notevolissima difficoltà di affrontare disagi — anche di natura finanziaria — per poter esprimere la loro volontà in merito ad un assetto diverso, migliore, meglio strutturato e più perequato della collettività cui essi appartengono, pur essendo assenti dal paese per ragioni di lavoro. Vi sono valutazioni che attengono quindi a questioni di fondo che non si ritiene opportuno di esaminare in questa sede, affrontando argomenti di valore e di peso ben più vasti.

Mi sembra però che, già così com'è strutturato, il provvedimento aggiorni in maniera efficace le norme che hanno « retto » egregiamente per 17 anni, e le aggiorni in maniera più perfettamente conforme al dettato dell'articolo 48, per quanto riguarda l'accesso dei giovani elettori alle urne, ed allo spirito della Costituzione per quanto si riferisce alle valutazioni generali.

Devo ora sottolineare un aspetto negativo manifestato da questo dibattito. La fiacca con cui alcuni oppositori hanno iniziato il dibattito e l'hanno proseguito mi sembra che dimostri la limitatezza delle argomentazioni che contro il provvedimento possono essere addotte. E mi sembra che ci si basi ancora su una pregiudiziale per cui un disegno di legge governativo debba per forza nascondere fra le righe qualche strumento che sia in contrasto con una retta affermazione del diritto democratico, soprattutto in campo elettorale. Questo pregiudizio fa sì che non ci si sbilanci negli interventi e che si rinvi all'accettazione o meno di determinati emendamenti l'espressione del consenso.

Se su uno strumento di tanto rilievo, che è di valore essenziale ai fini di una espressione corretta del regime democratico nel nostro paese, si potessero abbandonare pregiudiziali che mai hanno potuto essere addotte nei confronti del Parlamento italiano per quanto si riferisce al rispetto della volontà dell'elettore e alla possibilità giustamente assicurategli di esprimere il proprio voto, se si potessero abbandonare pregiudiziali di questo genere, penso che il consenso della Camera potrebbe essere unanime.

Se riusciremo, maggioranza e minoranze, a liberarci da un pregiudizio che non ha senso se posto nei confronti di uno strumento che, aggiornandosi, più correttamente e più fedelmente esprima lo spirito della Costituzione democratica e repubblicana, si potrà trovare su un tema di tanto rilievo una unanimità che non sarà piatta espressione del Parlamento, ma che sarà invece la fiducia attribuita ad uno strumento legislativo riconosciuto valido a difesa del diritto del cittadino; ciò sarebbe, in sostanza, un'affermazione dei valori della democrazia, che un Parlamento democratico non può concordemente non esprimere. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servadei. Ne ha facoltà.

SERVADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2193 che stiamo discutendo e che mi auguro venga tradotto in legge con la massima urgenza, anche in pendenza di elezioni amministrative che avremo nel corrente autunno, ha come propria base di riferimento l'articolo 48 della Carta costituzionale che, in armonia con i più evoluti principi democratici, recita testualmente: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di

voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Di tale disposto voglio qui sottolineare: l'automatica acquisizione del diritto al voto al raggiungimento del ventunesimo anno di età che si verifica ed accerta non a scaglioni di tempo, come avviene ad esempio per il diritto-dovere alla frequenza delle scuole elementari o per la chiamata di leva alle armi, ma in un preciso giorno di un preciso mese, di un preciso anno; l'eguaglianza del voto, che esclude ogni limitazione ed ogni possibilità di partecipare alle scelte della collettività cui si appartiene con maggior frequenza degli altri cittadini, attraverso voti sostanzialmente plurimi; il carattere di dovere civico del voto che postula un pari dovere statale di farlo esercitare senza macchinosità e particolari istanze, in quanto appunto diritto naturale; la possibilità di limitarlo soltanto sulla base di oggettive condizioni naturali o acquisite che prescindano quindi da carenze legislative o da difficoltà burocratiche sempre e comunque in contrasto col primo comma del citato articolo.

In effetti, la legge elettorale base 7 ottobre 1947, n. 1058, che il disegno in discussione migliora in molte parti, alla prova dei tempi e dei fatti, ha dimostrato due sostanziali lacune che non potevano essere più oltre tollerate.

In primo luogo, per effetto della revisione annuale delle liste elettorali dal 1° ottobre al 30 aprile successivo, l'unico giorno dell'anno nel quale le liste risultavano perfettamente aggiornate ai ventunenni era il 1° maggio, col gravissimo risultato che per ogni consultazione elettorale precedente o successiva a tale data venivano esclusi dal voto o coloro che avevano compiuto il ventunesimo anno successivamente al 3 aprile dell'anno precedente oppure coloro che tale età avevano compiuto dal 1° maggio al giorno fissato per le elezioni.

Sono fatti accaduti ripetutamente, con particolare accentuazione per le elezioni amministrative rispetto alle quali non hanno soccorso leggi particolari di anticipazione dei termini delle operazioni di revisione delle liste. Sono fatti i quali, appunto, hanno contraddetto il diritto di esercizio del voto al raggiungimento della maggiore età, introducendo una limitazione del tutto articolata e contrastante col disposto costituzionale e creando disparità fra ventunenni a seconda della data di nascita e di quella di svolgimento delle varie consultazioni elettorali.

A questa situazione, prima ancora di giungere come si è giunti ad autorevoli sentenze, si è opposta la coscienza democratica del paese ed in particolare la viva volontà di esercitare in pieno i propri diritti delle giovani generazioni alle quali giustamente non è sfuggita l'occasione, quando la mancanza del certificato elettorale ha impedito un tempestivo e meditato battesimo democratico al quale si erano preparati con l'impegno e l'entusiasmo che è proprio della gioventù, di protestare, respingendo le giustificazioni formali e burocratiche di volta in volta addotte. Sono esperienze che ciascuno di noi, dedito ad attività politica e pubblica, ha vissuto ed anche sofferto.

A queste considerazioni vorrei aggiungere un'altra di carattere più generale. Indubbiamente la legge del 1947 presupponeva che la chiamata elettorale nel paese dovesse verificarsi sistematicamente nel mese di maggio, ponendo con ciò un limite all'assoluta discrezionalità degli organi costituzionali di indire, come è avvenuto, consultazioni anche in altri periodi. A nulla evidentemente vale, guardando al passato, riscontrare come fortunatamente situazioni di emergenza soprattutto di carattere politico tali da comportare urgenti elezioni non si siano verificate. In questa delicatissima materia, però, il problema non è quello di consolarci se gli avvenimenti non hanno messo più duramente a nudo certe riscontrate deficienze. Una legge, specie se di carattere elettorale, è buona se comprende in sé elementi e garanzie di normalità per qualsiasi contingenza, se sa comprendere e conciliare momenti normali e momenti eccezionali, se non presenta vuoti o limiti che sovrappongano l'aspetto strumentale a quello democratico.

In secondo luogo, il primo comma dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dà all'elettore residente altrove la possibilità di restare iscritto nelle liste elettorali del comune di provenienza, mentre il comma successivo offre la possibilità di optare per le liste del comune di nascita o di quello nel quale il cittadino ha la sede principale dei propri affari, indipendentemente dalla residenza.

Tali facoltà traggono origine innanzitutto da motivi sentimentali ben comprensibili: le votazioni diventano un motivo di ricongiungimento alla famiglia ed alla terra di origine e vi sono paesi nei quali il giorno delle elezioni è per molte famiglie un giorno di festa perché parenti lontani ritornano alla loro casa e la famiglia si ricompone, seppure provvisoriamente. Vi sono poi ragioni censuarie,

meno comprensibili. In questo caso infatti il voto è più in funzione (come già altri colleghi hanno sottolineato) del patrimonio e dell'attività economica che dell'ambiente nel quale è collocata l'attività umana e familiare; il tutto è magari contraddetto dal fatto che vi è un terzo domicilio, quello fiscale, a fini di evasione o di alleggerimento tributario, domicilio che non corrisponde alla residenza effettiva né alla residenza elettorale. Ciò dimostra che in definitiva in tale caso non sempre la scelta che si compie è quella democraticamente migliore: evidentemente si percorre la via ritenuta più conveniente da un punto di vista personale e non sempre la convenienza personale collima con la convenienza generale. In terzo luogo queste norme derivano dalle particolari condizioni ambientali postbelliche, ora superatissime e che non hanno alcuna ragione di esistere, come già hanno messo in evidenza altri colleghi.

La completa libertà di movimento, di attività, di residenza nel territorio nazionale, resa attuale anche e soprattutto dalla fine della mai sufficientemente deprecata legge fascista contro l'urbanesimo (la quale non esitava a trasformare un problema sociale e di libertà in problema di polizia e di foglio di via obbligatorio) ha sottratto al passato condizioni che potevano in qualche caso suggerire collocamenti in ambienti diversi. D'altra parte il voto « dovere civico » è un concetto tanto più valido, quanto più informato dell'ambiente nel quale il cittadino risiede, qualora naturalmente la residenza non abbia, come ho fatto cenno, scopi meramente fiscali. Lo dimostra oltre tutto la scarsa entità del fenomeno, così come è indicato dalle cifre del maggio 1964, che lo tiene assai al di sotto, per ciascuno dei tre casi indicati, dello 0,50 per cento.

Questo tuttavia non toglie che la possibilità di essere elettore nel comune di nascita, di provenienza o sede principale dei propri affari, abbia dato luogo a deprecabili abusi nelle elezioni amministrative che si sono tenute non in eguale data, in genere in comuni o province vicine. Sono d'accordo con i colleghi che non ne fanno una questione quantitativa ma di principio. È una questione molto importante perché comporta valutazioni sulla uguaglianza del voto, sulla possibilità data al cittadino di concorrere nello stesso modo e nella stessa misura alla determinazione delle condizioni nelle quali operano attraverso la scelta della rappresentanza elettiva.

Ci si è trovati di fronte a veri e propri casi di voto plurimo assolutamente offensivi

per un corretto sistema democratico e ripugnanti rispetto al principio dell'eguaglianza del voto. Indubbiamente la revisione dinamica delle liste elettorali prevista in altra parte dal disegno di legge, se non accompagnata dal divieto del diritto di opzione elettorale, potrebbe riuscire di incentivo a queste limitate ma egualmente gravi degenerazioni. Quindi la revisione dinamica postula la fine di questa facoltà, poiché altrimenti sarebbero favorite le esagerazioni nel senso che vogliamo correggere e che ogni parte politica ha condannato.

A questo punto non mi nascondo che, caduto il diritto di opzione, le migrazioni elettorali possono continuare anche attraverso il trasferimento di residenza e, dunque, del diritto elettorale attivo che con questo nostro atto intendiamo appunto legare automaticamente alla residenza. Tutto ciò però diviene assai più complesso per le varie condizioni e situazioni che la residenza comporta per il cittadino e la famiglia. Si tratta infatti di problemi di natura demografica, lavorativa, scolastica, sanitaria, fiscale che sono legati alla residenza, per cui l'aspetto elettorale importerebbe la riconsiderazione di tutte queste situazioni che costituiscono pertanto una seria remora a questo tipo di migrazioni.

Ma il discorso ha un respiro assai più vasto e tende a ridurre ad unità anche in questo campo la figura giuridica del cittadino, omogeneizzando situazioni secondo principi consolidati, da un lato, dalla libera scelta e, dall'altro, dallo spontaneo determinarsi di rapporti numerici che convalidano autorevolmente il principio residenza-contemporanea iscrizione nelle locali liste elettorali.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2139, presentato il 22 marzo 1965 dal ministro dell'interno, attraverso una revisione semestrale anticipata delle liste elettorali crea le condizioni automatiche e naturali perché anche chi diventa maggiorenne il giorno precedente le elezioni possa tranquillamente esercitare il proprio diritto-dovere elettorale, uno dei più importanti e significativi stabiliti dal patto costituzionale. L'abbinamento residenza-iscrizione liste elettorali, oltre a rendere più difficili i citati artifici della moltiplicazione dei voti in questo o in quel comune, in questa o quella provincia, rende le operazioni di aggiornamento delle liste estremamente sollecite e precise. Non è più il cittadino a chiedere: è il comune a disporre, tenendo sempre la macchina elettorale aggiornata, non soltanto nei movimenti extracomunali, ma anche in quelli comunali con indubbi vantaggi in fatto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL 1° OTTOBRE 1965

di verità democratica anche rispetto agli stessi risultati elettorali. Ad esempio, per quanto concerne i collegi provinciali e senatoriali, che nelle grandi città hanno un confine che spesso è una strada, una piazza, o la metà di una strada e di una piazza, la possibilità di aggiornare continuamente, automaticamente, le liste elettorali all'interno dello stesso comune offre indubbiamente un quadro assai più veritiero, dal punto di vista democratico, che non il quadro che abbiamo avuto fino a ieri.

A queste due sostanziali innovazioni — cioè l'automatico diritto al voto per i ventunenni e l'eliminazione delle possibilità di abusi attraverso l'opzione — il disegno di legge in oggetto associa molti miglioramenti funzionali nella formazione, nella durata e nell'attività delle commissioni elettorali comunali e mandamentali; dispone il deperimento degli elettori dall'anagrafe comunale a seguito dei risultati del censimento del 1961; autorizza il Governo a redigere un testo unico delle leggi sull'elettorato attivo (di cui si sente particolare necessità); prevede una revisione straordinaria delle liste entro il 15 ottobre 1965 (auguriamoci di farcela, signor ministro e onorevoli sottosegretari), al fine di permettere ai ventunenni di partecipare alle elezioni del corrente autunno. Sono tutte misure — che in alcuni particolari tecnici sono state criticate dai colleghi che sono intervenuti, ma ritengo che in sostanza le critiche non intacchino la bontà, la validità dei principi generali che sono stati posti in essere e delle stesse norme — che fungono da corollario ai principi base affermati e che rendono più armoniche le misure innovative. In ogni caso, trattandosi di questioni squisitamente tecniche, e dato che il mio gruppo ha la fortuna di essere autorevolmente rappresentato nella discussione di questi provvedimenti dal relatore onorevole Di Primio, penso che su tutte queste questioni il relatore, e successivamente il Governo, avranno la possibilità di fornire i chiarimenti necessari ed opportuni per fugare dubbi e diffidenze.

Un paese tanto più è democratico e civile quanto maggiormente gli strumenti sono adeguati ai fini che si pongono. Non sono sufficienti le affermazioni; occorre disporre i mezzi attraverso i quali renderle operanti. Noi, in questa sede, stiamo rendendo operante — anche se in maniera sommissa, così come sta svolgendosi questa nostra discussione — l'articolo 48 della Costituzione repubblicana; stiamo facendo divenire veramente elettori senza ritardi tutti i maggiorenni; stiamo producendo uno sforzo per rendere il voto eguale; stia-

mo predisponendo un sistema di aggiornamento delle liste che permetta in ogni momento e in ogni occasione di fare riferimento, senza sospetto e senza costi democratici, alla volontà popolare. È una cosa molto importante che altri non ha fino a questo momento sottolineato. Attraverso questo meccanismo i poteri costituzionali dello Stato hanno la possibilità, in ogni momento, quando se ne determinassero le condizioni, di appellarsi alla volontà popolare, senza porsi nessun problema di natura tecnica, e senza porsi problemi di natura tecnica gravi e pesanti come quelli che sono sorti fino a questo momento, che erano problemi cioè di esclusioni, di aggiornamenti ed altro.

Sono principi e rivendicazioni vecchi quanto il partito socialista italiano, che si identificano in molte delle sue dure gloriose battaglie. È un aspetto certamente significativo del programma di attuazione costituzionale posto dal Governo di centro-sinistra. In questo senso il voto favorevole del gruppo del partito socialista italiano a questa legge è anche un saluto democratico alla gioventù italiana, alla quale si rende finalmente giustizia, perché possa essere sempre maggiormente protagonista della storia e delle fortune del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Introduzione di registratori magnetici nel processo penale » (2365), con modificazioni;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Provvidenze a favore delle costruzioni navali » (2600), con modificazioni.

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

MAGNO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

SANDRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRI. Signor Presidente, desidero sollecitare la discussione delle mozioni presen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

tate dal gruppo comunista sulla politica estera e sulla ammissione della Cina all'O.N.U.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Desidero sollecitare lo svolgimento delle interpellanze del mio gruppo sulla politica estera, e ne chiedo la fissazione per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, interesserò il ministro competente anche per abbinare lo svolgimento delle interpellanze cui si sono riferiti.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 4 ottobre 1965, alle 17:

##### 1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità ed alla prima infanzia e piano decennale per lo sviluppo degli asili-nido (2461).

##### 2. — Interrogazioni.

##### 3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (*Urgenza*) (2193);

##### *e delle proposte di legge:*

MATTARELLI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo (1126);

BORSARI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo (1793);

— *Relatore:* Di Primio.

##### 4. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Estradizione per i delitti di genocidio (1361);

— *Relatore:* Dell'Andro.

##### 5. — *Discussione delle proposte di legge:*

ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (2425);

VICENTINI ed altri: Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (492);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: Norme sull'indennità parlamentare (554);

— *Relatori:* Accreman e Carcaterra.

##### 6. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426);

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— *Relatori:* Rampa e Buzzi.

##### 7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 (2389);

— *Relatore:* Martino Edoardo;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termoclimatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (2391);

— *Relatore:* Sarti;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 (2392);

— *Relatore:* Bertinelli;

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 (*Approvato dal Senato*) (2408);

— *Relatore:* Sarti.

##### 8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

##### 9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

11. — *Discussione delle proposte di legge*:

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di as-

segno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

13. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

**La seduta termina alle 12,25.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

**INTERROGAZIONI  
E INTERPELLANZA ANNUNZIATE**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

**RAFFAELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è stato accertato in via definitiva e per quale importo, il reddito imponibile per il 1961, ai fini della imposta di ricchezza mobile, a carico della « Larderello S.p.A. » con sede in Roma. (12995)

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai gli insegnanti elementari convocati per la scelta delle sedi non possano scegliere fra tutte le sedi disponibili e siano costretti invece a scegliere tra alcune decine di sedi arbitrariamente fissate dai provveditori agli studi. Per sapere se non intenda impartire immediate direttive per eliminare il suddetto inconveniente gravemente lesivo dei diritti dei maestri. (12996)

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno rettificare l'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 1965, che ha modificato in temporanea la supplenza annuale degli insegnanti di educazione fisica degli elenchi speciali, con le conseguenze dannose che tale modifica ha comportato; per sapere se non ritenga quanto sopra in contrasto con la vantata buona volontà del Governo nei confronti della suddetta categoria e con l'operato quadriennale dello stesso ministero, che, istituendo gli elenchi speciali, aveva riconosciuto agli stessi una particolare condizione, sicché sembra ben strana l'odierna argomentazione che, trattandosi di insegnanti senza titolo, debbano avere nomina di supplenza temporanea. (12997)

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali sono stati i quantitativi di prodotti agricoli (pere, mele, uva, vino) esportati dalla provincia di Sondrio nella confederazione elvetica per effetto della convenzione italo-svizzera del 2 luglio 1953, relativa al regolamento del traffico locale fra i due paesi, negli anni 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964. (12998)

**TOGNONI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento dei contadini mezzadri della

zona « La Capitanata » sita nel comune di Magliano in Toscana (Grosseto) a seguito della mancata assegnazione, da parte dell'Ente Maremma, delle terre costituenti il « terzo residuo » dell'azienda agraria del signor Bono Mario, che in virtù del decreto 12 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 marzo 1965, l'Ente Maremma avrebbe dovuto prendere in possesso ed assegnare alle famiglie mezzadrili che attualmente coltivano tali terreni;

e per sapere se non intenda tempestivamente intervenire perché l'assegnazione delle predette terre sia subito effettuata. (12999)

**MAGNO, CALASSO, D'IPPOLITO, MATARRESE E MONASTERIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sezione per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, inaspettatamente, ha deciso di chiedere agli assegnatari il pagamento dei residui degli addebiti fatti anteriormente al 1960 a titolo di prestiti di conduzione, che circa 5 anni addietro erano stati « congelati » non solo in considerazione delle difficoltà economiche in cui versavano i contadini ma anche e soprattutto per il fatto che erano state sollevate numerose e serie contestazioni.

La decisione dell'Ente ha provocato vivissimo malcontento fra i contadini, i quali fondatamente credevano che mai sarebbero stati chiamati a versare le somme in questione.

Gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda promuovere per la definitiva cancellazione delle pendenze di cui sopra. (13000)

**PICCIOTTO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali e quante siano le sorgenti demaniali in agro di Fuscaldo (Cosenza) e di quali e quante di esse si siano impadroniti alcuni grossi proprietari del luogo. Per sapere quali misure abbia preso o intenda prendere il demanio per stabilire il suo possesso e per concedere a tutti i coltivatori diretti l'uso delle suddette acque. (13001)

**PICCIOTTO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se siano informati delle gravi irregolarità in atto ai Consorzi della Valle del Lao (Cosenza); per sapere quali provvedimenti siano stati presi per il fatto che « nonostante le assicurazioni più volte fornite, continua ad utilizzare

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

i fondi erogati dalla scrivente (lettera del 23 giugno 1965 della Cassa per il mezzogiorno) in maniera difforme da quanto stabilito da questa Cassa », tanto che gli irregolari utilizzi da lire 265.176 nel 1964 sono saliti a lire 14.571.726 nel 1965. Per sapere a qual titolo la suddetta somma era stata erogata e per quali fini sia stata utilizzata.

Per sapere ancora quale sia l'organico del predetto Consorzio, quanti e quali i dipendenti, il loro trattamento economico, quali variazioni di organico ci siano state dal suo sorgere ad oggi; se siano legittime le delibere del 23 giugno 1965, n. 45 e del 29 giugno 1965, n. 146, con cui si è provveduto all'inquadramento del direttore, alla fissazione del suo stipendio (lire 219.000 mensili) e dell'indennità allo stesso per lavoro straordinario (lire 100.000 mensili). Per sapere se siano informati che, a seguito delle critiche mosse dalla stampa sul merito di tali problemi, sono in atto tentativi di rappresaglia contro alcuni funzionari. Per sapere, infine, se non ritengano opportuno disporre un'inchiesta generale sullo stato dei Consorzi di bonifica in provincia di Cosenza e dei risultati informare il Parlamento. (13002)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato che, contrariamente a quanto affermato in risposta a precedente interrogazione (n. 11631 Picciotto) le famiglie occupanti le casette dei cantieri del Consorzio di bonifica di Sibari versano il canone di fitto non dal 1961, ma da sempre, come rilevasi dalle ricevute in loro possesso, e che il predetto Consorzio nessuna spesa ha mai sopportato per la manutenzione delle casette, come può attestare lo stato delle stesse e delle strutture interne. Per sapere se non ritenga opportuno, dal momento che gli sono state fornite notizie inesatte, disporre un'inchiesta per accertare, tra l'altro, se i canoni incassati siano stati registrati. Per sapere infine se, a conferma dell'assicurazione data nella precitata risposta circa la tutela dei diritti degli occupanti, non ritenga opportuno demandare la soluzione del problema in oggetto agli organi direttivi del Consorzio, che, per precedente impegno, avrebbero dovuto essere ricostituiti entro il corrente mese. (13003)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia previsto l'allacciamento della superstrada tirrenica con l'autostrada presso Savuto a sud e a nord presso

Praia; per sapere infine quale sia lo stato di progettazione e di finanziamento della strada Lago-Amantea. (13004)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sarà realizzata a San Marco Argentino (Cosenza) la strada completante l'arteria istmica dalla Ionica 106 alla Badia della Matina e se il parere negativo espresso dal Ministro Pastore debba essere considerato parere di tutto il governo. (13005)

DE PASQUALE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora predisposto il finanziamento per il completamento dell'ultimo tratto (10 chilometri) della strada Mistretta-Castel di Lucio-Gangi e della strada Tusa-Pettineo-Motta d'Affermo. Il completamento di quest'ultima renderebbe, tra l'altro, più agevoli le comunicazioni fra i suddetti comuni e quello di Mistretta sede di importanti uffici giudiziari e finanziari. (13006)

PIRASTU. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la Camera di commercio di Nuoro da tre mesi ha vacante la carica del presidente.

Per sapere se non ritenga necessario intervenire con urgenza, per richiedere agli organi regionali preposti l'elenco dei candidati e per designare quale nuovo presidente il candidato più qualificato dal punto di vista della rappresentatività delle categorie interessate e della specifica capacità necessaria. (13007)

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da oltre un anno la strada statale Nuoro-bivio di Oliena-Orosei-Siniscola è interrotta a qualche centinaio di metri dall'uscita della città di Nuoro e il traffico è consentito dalla sistemazione di un ponte provvisorio di tre metri di larghezza.

Per sapere se, in considerazione del grave disagio che la citata sistemazione provvisoria reca agli utenti della strada e del pericolo permanente di gravi incidenti, non ritenga opportuno disporre l'immediato inizio dei lavori per il ripristino della normale sede stradale. (13008)

PIRASTU. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali ai carabinieri in servizio in provincia

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

di Nuoro non viene corrisposta l'indennità di rischio di cui invece beneficiano, nella misura di lire 30 mila mensili gli ufficiali dei carabinieri che compiono lo stesso servizio;

per sapere se non intendano intervenire presso il Comando dell'Arma per ottenere che anche ai carabinieri venga corrisposta la citata indennità di rischio. (13009)

LOPERFIDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano disporre a proposito della continuazione degli scavi archeologici del Delta Padano, con particolare riguardo nel Centro di Spina, la cui scoperta è stata uno dei risultati di maggiore risonanza internazionale nel campo degli studi archeologici dell'Italia settentrionale pre-romana.

La presente richiesta ha luogo mentre, da tempo, gli scavi sono abbandonati quasi totalmente, se non fosse per una piccola *équipe* di volontari che, diretta dal professor Alfieri, in accordo con la Soprintendenza alle Antichità, ma con mezzi del tutto inadeguati, cerca di contrastare l'azione distruttiva che invece, con dovizia di mezzi, viene seguita dall'Ente Colonizzazione Delta Padano.

Non si intende, con la presente interrogazione, porre in contrasto le esigenze della bonifica e quelle della ricerca e della tutela archeologica ma, se mai, di accorciare le distanze, oggi grottescamente lontane, tra i mezzi a disposizione della distruzione — avvenuta in passato in forme gravissime e tuttora incalzante — e quelli per la ricerca e la conservazione *in loco* di resti dell'antica città in un parco archeologico, opportunamente collegato con un museo etnografico che sarebbe naturale complemento del Museo nazionale di Ferrara che raccoglie la documentazione prevalentemente artistica della ricca necropoli di Spina con la più completa collezione di vasi attici a figure rosse oggi esistente nel mondo. (13010)

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi ostacolano l'emanazione di disposizioni che eliminino lo stato di discriminazione ed umiliazione in cui si trovano ancora — nonostante le assicurazioni date alle categorie interessate — i commissari di esami per il disegno, la storia dell'arte, l'educazione fisica e la musica e canto, che qualificati aggregati vengono

esclusi perfino dallo scrutinio con evidente danno alla valutazione di completa maturità che teoricamente si prevede. (13011)

MARRAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato delle richieste avanzate da numerose categorie di dipendenti statali perché nei comuni di Alghero e Tempio (Sassari) vengano aperte sezioni staccate o territoriali dell'« Enpas » e se non ravvisi l'opportunità di soddisfare tali richieste in considerazione del grande numero di assistiti residenti in quei centri e del disagio e limitazioni cui sono attualmente sottoposti per il fatto di doversi recare al capoluogo (Tempio n'è distante 80 chilometri) per il disbrigo delle pratiche e per fruire delle prestazioni dirette gratuite. (13012)

MARRAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre per l'istituzione di una sezione staccata dell'I.N.A.M. a Portotorres (Sassari) in considerazione del grande numero di assistiti e della loro rapida crescita a causa dei numerosi insediamenti industriali in atto, i cui orari di lavoro rendono estremamente disagiata recarsi a Sassari per il disbrigo delle pratiche e l'uso delle prestazioni. (13013)

DE CAPUA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia informato circa la decisione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di sopprimere l'appalto del servizio relativo alla riparazione dei veicoli ferroviari in Foggia.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti ritiene di poter adottare a favore dei lavoratori che in conseguenza del provvedimento verrebbero a trovarsi disoccupati. (13014)

DE CAPUA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali i dirigenti della cooperativa « La Rapida » in Margherita di Savoia (Foggia) hanno licenziato l'operaio Osvaldo Coluccelli — invalido civile — da 7 anni dipendente della predetta cooperativa.

L'interrogante è edotto che il Coluccelli, assunto al lavoro prima di essere riconosciuto invalido civile, non ha mai sollevato obiezioni per le mansioni cui è stato quotidianamente sottoposto, come qualsiasi altro lavoratore nel pieno possesso delle proprie capacità di lavoro. (13015)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1965

*Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali passi intendano compiere — nel quadro della politica economica del Governo — in merito al recente licenziamento di sette dipendenti del Fabbricone di Prato, azienda a partecipazione statale, così motivato: " soppressione del posto per riorganizzazione produttiva ".

« Gli interroganti, nel richiedere risposta urgente in considerazione della gravità della situazione creatasi a seguito di un provvedimento che è stato preso anche in dispregio degli accordi interconfederali e ignorando le rimostranze della commissione interna e dei sindacati, desiderano conoscere in particolare come si debba valutare l'episodio in questione nel contesto dei principi ispiratori e delle direttive pratiche dell'azione governativa nei confronti della grave crisi dell'industria tessile, specie per il necessario obiettivo della difesa del livello di occupazione, anche in riferimento al disegno di legge già presentato dal Governo alla Camera sulla " ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile ".

(2949) « MENCHINELLI, VALORI, PASSONI, PIGNI, RAIA, CERAVOLO, NALDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il numero degli evasi dalle carceri nazionali durante il corrente anno; e, con specifico riferimento alla recentissima evasione di due detenuti dall'Istituto sperimentale di pena di Bellaria, se ritenga che la facilità di evadere dagli istituti di pena si concili con il diritto degli onesti e dei cittadini che i delinquenti paghino il debito verso la società e con il dovere dello Stato di garantire quel principio.

(2950) « GONELLA GIUSEPPE, SANTAGATI, ROMEO, GALDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere:

1) se sono a conoscenza della grave situazione che si è creata alla F.O.B. (Fonderie Officine Bergamasche) dopo che la società ha messo in liquidazione l'azienda all'insaputa delle maestranze e delle organizzazioni

sindacali, liquidazione che comporta il licenziamento di centinaia di lavoratori;

2) se sono a conoscenza che tale provvedimento aggrava maggiormente la situazione dell'occupazione in provincia che ha avuto notevoli contrazioni in quasi tutti i settori con le immaginabili deleterie conseguenze per l'economia locale;

3) se non ritengono opportuno esaminare con urgenza tale situazione e la possibilità di un intervento dell'I.R.I., con prospettive anche di rilevamento, in considerazione dell'efficienza tecnica degli stabilimenti e della preparazione qualificata delle maestranze, nonché del fatto che la F.O.B. per anni ha lavorato su commesse delle aziende a partecipazione statale, in modo particolare della Dalmine e dell'Italsider.

(2951)

« BRIGHENTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se dopo i drammatici allagamenti del 28 settembre 1965 che hanno confermato l'esistenza in Umbria di vaste aree permanentemente esposte ai gravissimi pericoli delle onde di piena dei suoi mal disciplinati corsi d'acqua, non intenda promuovere di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, un organico piano di interventi idonei ad assicurare una più accurata regolamentazione del fiume Tevere e la ricostituzione del turbato equilibrio idro-geologico dei bacini interessati anche come fondamento razionale ai piani che l'Ente per l'irrigazione della Val di Chiana ha già programmato di realizzare in provincia di Perugia e di Terni.

(2952)

« RADÌ ».

*Interpellanza.*

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria e commercio e dei trasporti e aviazione civile, per sapere se in rispetto degli impegni assunti in Parlamento non intendano provvedere con urgenza a sanare la gravissima situazione in cui si trovano migliaia di assicurati della « Mediterranea » perseguiti da azioni giudiziarie ed esecutive che hanno portato moltissimi al fallimento.

(572)

« CRUCIANI ».